

Questionario di consultazione

sulla modifica dell'art. 2, cpv. 2, 3 e 4 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) contenuta nel Messaggio n. 6363 del 25 maggio 2010 di revisione parziale della LAggr

Art. 2 cpv. 2, 3 e 4

²Il Consiglio di Stato può sospendere l'erogazione di contributi e aiuti secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. a e c, subordinandoli alla partecipazione da parte del comune beneficiario ad una procedura aggregativa, compatibile con obiettivi e Piano cantonale delle aggregazioni stabiliti dalla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni; é riservata la relativa procedura.

³Contributi e aiuti sospesi in base al capoverso precedente sono accantonati per un periodo massimo di quattro anni a favore del nuovo comune.

⁴In caso di aggregazione tra comuni il Consiglio di Stato può inoltre, per un periodo definito, porre il comune aggregato al beneficio degli aiuti di cui alla let. c) dell'art. 1, o maggiorare la percentuale di finanziamento usuale, anche qualora le condizioni previste dagli art. 14 e 15 non fossero adempiute.

- Comune di**
 Associazione di Comuni
 Partito
- }

DOMANDA: Considerate le motivazioni addotte nel Documento allegato (Estratto dal Messaggio 6363 25maggio 2010), condivide la modifica proposta?

SI NO

Eventuali osservazioni:

.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data:

.....

Timbro e firma:

Il Sindaco (risp. Presidente) Il Segretario

.....

Il Questionario è da ritornare debitamente compilato **entro venerdì 15 ottobre 2010** al seguente indirizzo: Sezione Enti locali, Via Salvioni 14, 6500 Bellinzona.